



COMUNE DI MERGOSCIA

---

## Ordinanza municipale sulla repressione dei rumori molesti e inutili

IL MUNICIPIO DI MERGOSCIA

visti

- la Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb),
- l'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 (OIF),
- l'Ordinanza federale concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser del 24 gennaio 1996,
- la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LaLPAmb),
- il Regolamento generale della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 17 maggio 2005 (RLaLPAmb),
- il Regolamento di applicazione dell'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico del 17 maggio 2005 (ROIF),
- il Regolamento di applicazione dell'Ordinanza federale concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser del 14 novembre 2000,
- la Legge cantonale sull'Ordine pubblico del 29 maggio 1941,

richiamati

- l'art. 5 cpv. 2 lett. A ROIF,
- la Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC), ed in particolare gli artt. 107 e 192,
- il Regolamento di applicazione della legge organica comunale del 30 giugno 1987 (RALOC), ed in particolare l'art. 23,
- il Regolamento comunale del 15/20 novembre 1989, ed in particolare l'art. 115,

con risoluzione municipale n. 55 del 17 febbraio 2011

**ordina:**

### **Art. 1 Scopo**

La presente Ordinanza persegue lo scopo di salvaguardare la quiete pubblica attraverso la prevenzione e la repressione di rumori molesti e inutili e la limitazione di quelli necessari.

## **Art. 2 Principio**

- <sup>1</sup> Sul territorio giurisdizionale del Comune di Mergoscia sono vietati i rumori, causati senza necessità alcuna o per difetto di precauzione, che possono turbare la quiete e l'ordine pubblico.
- <sup>2</sup> Restano riservati i disposti di normative di rango superiore, come pure gli aspetti regolati dal diritto privato.

## **Art. 3 Quietè notturna e pausa pomeridiana**

- <sup>1</sup> È vietato qualsiasi azione suscettibile di disturbare la quiete notturna dalle ore 22.00 alle 07.00 nei giorni feriali.
- <sup>2</sup> In particolare dal lunedì al venerdì è vietata l'esecuzione di attività o di lavori rumorosi di qualsiasi genere tra le ore 19.00 e le 7.00, il sabato prima delle ore 08.00 e dopo le ore 19.00. Dovrà inoltre essere rispettata la pausa pomeridiana dalle ore 12.00 alle ore 13.00.
- <sup>3</sup> Il Municipio, in caso di comprovate necessità e tenuto conto degli interessi di terzi, può accordare delle deroghe.
- <sup>4</sup> Restano riservati i disposti speciali previsti dalla presente Ordinanza.

## **Art. 4 Domenica e giorni festivi**

- <sup>1</sup> La domenica e negli altri giorni festivi è vietata l'esecuzione di lavori od opere rumorose di qualsiasi genere o molesti per il vicinato.
- <sup>2</sup> In casi particolari il Municipio, tenuto conto dei diversi interessi, può concedere deroghe su richiesta scritta e debitamente motivata.

## **Art. 5 Lavori agricoli e di giardinaggio**

- <sup>1</sup> Le macchine agricole e da giardino (tagliaerba, soffiatrici, nebulizzatori, macchine per il taglio della legna, ecc.), sono ammesse solo se munite di silenziatori efficaci.
- <sup>2</sup> La loro utilizzazione è consentita dalle ore 07.00 alle 19.00, come pure il sabato dalle 08.00 alle 19.00. Dovrà inoltre essere rispettata la pausa pomeridiana dalle ore 12.00 alle ore 13.00.
- <sup>3</sup> Il Municipio può accordare deroghe come nel caso di attività agricola svolta a titolo principale, rispettivamente fuori dalla zona abitativa.

## **Art. 6 Lavori edili**

- <sup>1</sup> Il lavoro sui cantieri deve essere organizzato in modo da limitare le emissioni foniche nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico.  
Particolare riguardo va usato in prossimità delle chiese e del cimitero durante le funzioni.
- <sup>2</sup> Ai lavori edili è applicabile la direttiva federale del 2 febbraio 2000 sui provvedimenti di costruzione e d'esercizio per limitare il rumore dei cantieri ai sensi dell'art. 6 OIF, come pure le seguenti limitazioni
  - a) ove possibile le macchine e gli attrezzi edili devono essere azionati elettricamente; in prossimità di chiese e cimiteri durante le funzioni, un altro genere di propulsione può essere usato solo quando l'impiego dell'elettricità non è ragionevolmente esigibile;
  - b) i motori a scoppio sono subordinatamente ammessi solo se muniti di silenziatori efficaci;
  - c) i compressori, le gru e gli altri macchinari devono essere costantemente lubrificati affinché il loro funzionamento sia regolare e non provochi rumori molesti. A richiesta del Municipio deve essere presentato il rapporto di manutenzione.

- d) i martelli pneumatici e le perforatrici devono essere muniti di mantello fonoisolante,
  - e) lo sparo di mine può essere autorizzato dal Municipio, su richiesta scritta e motivata, quando siano osservate tutte le prescrizioni in materia;
  - f) non è consentito far girare a vuoto, inutilmente, qualsiasi macchina edile che produce rumore. L'esecuzione di lavori edili è di regola vietata dalle 19.00 alle 7.00.
- 3 L'esecuzione di i lavori edili con macchinari e utensili rumorosi è di regola vietata dalle ore 19.00 alle 07.00, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì. Per quanto non qui disposto è inoltre applicabile l'art. 3 cap. 2.  
Nei periodi estivi, in situazione di grave "canicola", su esplicito decreto del Gruppo operativo salute e ambiente del Dipartimento sanità e socialità , l'inizio dei lavori può essere anticipato alle ore 06.00. Le macchine dovranno essere dotate degli accorgimenti tecnici atti ad attutire i rumori.
- 4 Il proprietario, la direzione lavori e le imprese esecutrici o gli incaricati dell'esecuzione delle opere sono responsabili per il rispetto sul cantiere o sul lavoro delle presenti disposizioni. In caso di inosservanza il Municipio può ordinare l'adozione di adeguate misure di protezione, quali l'uso di rivestimenti assorbenti o altri accorgimenti idonei per ridurre i rumori, limitare l'esecuzione dei lavori a determinati periodi e orari o ordinare la sospensione dei lavori. E' riservata la procedura di contravvenzione.
- 5 In casi particolari il Municipio, tenuto conto dei diversi interessi, può concedere deroghe su richiesta scritta e debitamente motivata.

#### **Art. 7 Esercizi pubblici**

- 1 L'attività degli esercizi pubblici, delle sale di intrattenimento, dei teatri e simili, come pure il comportamento dei loro utenti, non devono essere fonte di disturbo per il vicinato.
- 2 Il Municipio può ordinare gli opportuni provvedimenti (sia gestionali che edilizi), volti a limitare le emissioni moleste, quali ad esempio il divieto delle attività rumorose, la creazione di un servizio di sorveglianza interno ed esterno, o , in caso di inadempimento, imporre orari di chiusura anticipata e/o apertura posticipata dell'esercizio pubblico.
- 2 Restano riservati provvedimenti fondati sulla legge edilizia cantonale, in particolare in caso di emissioni moleste che possono determinare un cambiamento di destinazione dell'oggetto.

#### **Art. 8 Apparecchi per la riproduzione del suono**

- 1 Gli apparecchi di riproduzione e amplificazione del suono possono essere usati soltanto all'interno degli edifici e entro i limiti normali, tali da non disturbare il vicinato. Resta riservato l'art. 10.
- 2 Dopo le ore 22.00 i suoni devono essere ridotti in modo tale da non essere percepiti all'esterno dei locali pubblici.
- 3 Su tutto il territorio comunale è vietato l'impiego di altoparlanti fissi o installati su autoveicoli a scopo commerciale o pubblicitario.

#### **Art. 9 Canti e schiamazzi**

Durante le ore notturne, segnatamente dopo le ore 22.00, non sono ammessi i canti e gli schiamazzi sulla pubblica via.

### **Art. 10 Manifestazioni pubbliche e feste**

- <sup>1</sup> L'organizzazione di una manifestazione occasionale di qualsiasi genere (come ad esempio sagre paesane, feste, concerti, comizi, giochi all'aperto e attività sportive) è soggetta ad autorizzazione municipale.
- <sup>2</sup> Se è previsto l'uso di impianti di riproduzione sonora per via elettroacustica, deve essere indicato al momento della domanda d'autorizzazione della manifestazione.
- <sup>3</sup> L'uso degli apparecchi elettroacustici necessari alle manifestazioni stesse è ammesso, previa autorizzazione del Municipio, nei limiti delle normative federali e cantonali. Restano inoltre riservate le disposizioni della presente ordinanza relative al rispetto della quiete notturna.
- <sup>4</sup> La richiesta scritta deve pervenire al Municipio almeno 2 settimane prima dell'evento, ma in ogni caso prima che siano assunti impegni vincolanti per l'organizzatore.
- <sup>5</sup> Resta riservata l'applicazione del Regolamento cantonale di applicazione dell'Ordinanza federale concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser.

### **Art. 11 Fuochi d'artificio, petardi e simili**

- <sup>1</sup> L'accensione di fuochi d'artificio, lo sparo di mortaretti, bombette, castagnette, ecc. è vietata su tutto il territorio giurisdizionale del Comune.
- <sup>2</sup> Deroghe al presente disposto potranno essere concesse dal Municipio in occasioni di spettacoli pirotecnici pubblici e/o privati.
- <sup>3</sup> Restano riservate le disposizioni federali e cantonali in materia come pure le disposizioni emanate di volta in volta dal Municipio.

### **Art. 12 Animali**

- <sup>1</sup> I detentori di animali devono vigilare affinché gli stessi non arrechino disturbo a terzi, in particolare non devono disturbare la quiete notturna.
- <sup>2</sup> In caso di ripetuta molestia, il Municipio può ordinarne al detentore l'allontanamento degli animali. In casi gravi ed urgenti, l'ordine può venire imposto dal Sindaco o da un municipale che ne faranno rapporto alla più prossima seduta del Municipio.

### **Art. 13 Veicoli a motore**

- <sup>1</sup> L'uso di veicoli a motore non deve cagionare alcun rumore evitabile, specialmente nei quartieri abitati e durante le ore notturne, fra le ore 22.00 e le 07.00.
- <sup>2</sup> E' segnatamente vietato:
  - a) usare in modo continuo ed inadeguato l'avviamento e far girare a vuoto il motore di veicoli fermi;
  - b) far girare a regime elevato il motore, a vuoto o circolare con innestate inutilmente le marce più basse;
  - c) accelerare in modo smodato, soprattutto al momento della partenza;
  - d) effettuare continui giri all'interno delle località;
  - e) circolare troppo rapidamente con carico sciolto o con rimorchi, nelle curve ed in salita;
  - f) caricare e scaricare veicoli senza precauzioni e trasportare carichi rumorosi senza fissarli o senza isolarli;

- g) utilizzare a volume elevato ed eccessivo gli apparecchi di riproduzione del suono installati nel veicolo, come pure sbattere le portiere, il cofano, rispettivamente il baule e simili, l'uso non indispensabile e il richiamo tramite segnalatori acustici.
- 3 Restano riservate le norme della legislazione federale e cantonale sulla circolazione stradale.

#### **Art. 14 Elicotteri**

- 1 Per l'impiego di elicotteri per il trasporto di materiale e per manifestazioni pubbliche fa stato il Decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri.
- 2 Il Municipio, per ragioni di interesse pubblico, può emanare delle prescrizioni rispettivamente delle limitazioni concernenti l'atterraggio ed il deposito dell'aeromobile.

#### **Art. 15 Giochi all'aperto e attività sportive**

- 1 La pratica di giochi e di attività sportive all'aperto che possono arrecare disturbo a terzi, è permessa di regola dalle 07.00 alle 22.00.
- 2 Tenuto conto delle condizioni locali, il Municipio può decretare delle restrizioni, rispettivamente dietro domanda scritta e motivata, deroghe agli orari di cui al precedente capoverso.
- 3 I giochi all'interno dei locali chiusi devono essere installati e disposti in modo tale da non arrecare disturbo ai coinquilini e al vicinato.

#### **Art. 16 Sirene ed impianti di allarme**

- 1 E' vietato l'uso di sirene, apparecchi segnalatori, impianti di chiamata e simili quando possono essere sentiti fuori dell'officina, del cantiere, ecc. ai quali sono destinati.
- 2 Per gli impianti di allarme (auto, immobili, ecc.) la durata massima del richiamo acustico udibile all'esterno è fissata in 30 secondi sull'arco di al massimo 5 minuti.
- 3 Resta riservata l'applicazione degli art. 82 e 86 OETV (Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali).

#### **Art. 17 Deroghe**

In casi speciali il Municipio può concedere delle deroghe, prescrivendo, se del caso, l'adozione di misure di protezione.

#### **Art. 18 Contravvenzioni**

Le contravvenzioni alla presente ordinanza sono passibili di una multa da CHF 50.-- a CHF 1'000.--. La procedura è disciplinata dagli artt. 145 e seguenti della LOC. Restano riservate le leggi speciali.

#### **Art. 19 Provvedimenti**

- 1 Il Municipio, direttamente o per il tramite della polizia, provvede d'ufficio o su denuncia privata all'applicazione della presente ordinanza.

- <sup>2</sup> È riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre autorità dalla legislazione speciale cantonale e federale.

**Art. 20 Entrata in vigore e abrogazione**

La presente ordinanza abroga ogni precedente disposizione in materia. Entra alla scadenza del periodo di pubblicazione riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

**PER IL MUNICIPIO DI MERGOSCIA**


Il Sindaco

J. Bianconi Maurer



La Segretaria

B. Morena



Pubblicata all'albo comunale dal 28 febbraio 2011 al 14 marzo 2011

Durante il periodo di pubblicazione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.